

ALLEGATO B prospetto "aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Unica (IMU) per l'anno di imposta 2020"

<p>1- aliquota ordinaria 1,06 per cento (di cui 0,76 per cento riservata allo stato per gli immobili appartenenti alla categoria catastale "D")</p>	<p>per tutti gli immobili che non rientrano nelle fattispecie di seguito indicate.</p>
<p>2- aliquota 1,00 per cento</p>	<p>per le unità immobiliari ad uso abitativo e pertinenze ammesse, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 2° grado (padre o madre e figli, nonni e nipoti) che la occupano quale loro abitazione principale. In caso di più unità immobiliari in possesso dei suddetti requisiti, l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare individuata in quella che il soggetto passivo ha acquistato per prima.</p>
<p>3- aliquota 0,96 per cento (di cui 0,76 per cento riservata allo stato per gli immobili appartenenti alla categoria catastale "D")</p>	<p>Per una sola unità immobiliari, appartenenti alle categorie catastali A10, B, C e D (con esclusione delle categorie C6 e C7) posseduta da imprese ed utilizzate direttamente ed esclusivamente dal possessore soggetto passivo IMU ai fini dell'esercizio</p> <ul style="list-style-type: none"> - di attività commerciale di vicinato; - di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande; - di attività inerenti a servizi alla persona e attività artigianali come sotto dettagliate; - di attività motoria e/o sportiva (palestre, piscine, sale da ballo ecc.); <p>a condizione che abbiano chiuso i locali per il periodo di sospensione previsto dai DPCM anticovid ed escluse, nell'ambito delle singole tipologie, le specifiche attività non sospese come da elenchi allegati ai DPCM stessi, e che abbiano ripreso l'attività al termine del periodo di sospensione previsto.</p> <p>La misura si applica in caso di locali utilizzati per una delle suddette attività rientranti nelle seguenti tipologie non domestiche TARI, individuate secondo il criterio di prevalenza nonché in caso di impianti e/o locali destinati ad attività motoria e/o sportiva (palestre, piscine, sale da ballo ecc.):</p> <ul style="list-style-type: none"> • AGENZIE; • CARTOLERIE, LIBRERIE, NEGOZI DI BENI DUREVOLI, CALZATURE, ABBIGLIAMENTO; • NEGOZI ANTIQUARIATO, CAPPELLI, FILATELIA, OMBRELLI, TAPPETI, TENDE E TESSUTI; • BARBIERE, ESTETISTA, PARRUCCHIERE; • ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (ELETTRAUTO, FABBRO, FALEGNAME, IDRAULICO); • OSTERIE, PIZZERIE, PUBS, RISTORANTI, TRATTORIE, AGRITURISMI SOLO RISTORAZIONE; • BIRRERIE, HAMBURGERIE, MENSE, PANINOTECHES, TAVOLE CALDE;

	<ul style="list-style-type: none"> • BAR, CAFFÈ, PASTICCERIE, GELATERIE; • FIORI, PIANTE, PIZZA AL TAGLIO; <p>Dall'applicazione dell'aliquota agevolata sono escluse le unità immobiliari che sono insediate all'interno degli ambiti di riqualificazione con funzioni non ammesse dalle schede normative di PSC per gli stessi ambiti in vigore al 1° gennaio dell'anno di imposta, per le quali dovrà essere applicata l'aliquota ordinaria.</p>
<p>4- aliquota 0,86 per cento</p>	<p>per le unità immobiliari ad uso abitativo, e pertinenze ammesse, interamente concesse dai soggetti passivi di imposta in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quella dei conduttori di cui all'articolo 2, comma 3, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431.</p>
<p>5- aliquota 0,86 per cento (di cui 0,76 per cento riservata allo stato per gli immobili appartenenti alla categoria catastale D)</p>	<p>Si applica:</p> <p>1) per le unità immobiliari ad uso abitativo e pertinenze ammesse, concesse in uso gratuito ai parenti di 1° grado in linea retta che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il soggetto passivo di imposta non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sull'immobile destinato a propria abitazione principale e che non goda già della medesima agevolazione relativamente ad un'ulteriore abitazione in altro comune del territorio nazionale.</p> <p>2) ad esclusione delle unità immobiliari che sono insediate all'interno degli ambiti di riqualificazione con funzioni non ammesse dalle schede normative di PSC per gli stessi ambiti in vigore al 1° gennaio dell'anno di imposta, per le quali dovrà essere applicata l'aliquota ordinaria:</p> <p>a) per le unità immobiliari, appartenenti alle categorie catastali A10, B, C e D (con esclusione delle categorie C6 e C7), possedute dalle imprese e direttamente utilizzate ai fini dell'esercizio di attività di impresa, a condizione che entro il 30 novembre dell'anno di imposta, l'impresa assuma <u>con contratto a tempo determinato</u> non inferiore a 2 anni, almeno una/o lavoratrice/lavoratore, che al 1° gennaio dell'anno di imposta abbia compiuto 50 anni e/o sia neo mamma con almeno 1 figlio di età non superiore a 3 anni. L'agevolazione decorre dal 1° gennaio dell'anno di assunzione e per il relativo anno di imposta.</p> <p>b) per le unità immobiliari, appartenenti alle categorie catastali A10, B, C e D (con esclusione delle categorie C6 e C7) qualora il possessore soggetto passivo IMU abbia effettuato investimenti negli ultimi 5 anni per l'efficientamento energetico degli immobili e l'installazione di impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica e</p>

	<p>termica, comportanti la certificazione energetica in Classe A delle unità immobiliari oggetto di tali interventi; L'agevolazione decorre dal 1° gennaio dell'anno nel quale è stata presentata la comunicazione e limitatamente ai primi tre anni decorrenti dalla stessa.</p> <p>c) per le unità immobiliari, appartenenti alle categorie catastali A10, B, C e D (con esclusione delle categorie C6 e C7) qualora il possessore soggetto passivo IMU partecipi, in collaborazione con il Comune, alla progettazione e realizzazione di attività di formazione rivolta ai giovani che al 1° gennaio dell'anno di imposta non abbiano compiuto 35 anni. L'agevolazione si applica dal 1° gennaio dell'anno di imposta qualora entro il 30 novembre siano attivati i corsi di formazione, e limitatamente ai primi tre anni;</p> <p>d) per le unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale C1 effettivamente utilizzate da soggetti terzi, in base a regolare contratto, per lo svolgimento di attività commerciale di vendita al dettaglio a condizione che il canone annuo di locazione venga rinegoziato in diminuzione di almeno il 10%, entro il 30 settembre dell'anno di imposta, rispetto a quello pattuito per l'anno precedente. L'agevolazione decorre dal 1° gennaio dell'anno di imposta nel quale è intervenuta la rinegoziazione e limitatamente ai primi tre anni.</p>
<p>6- aliquota 0,76 per cento (di cui 0,76 per cento riservata allo stato per gli immobili appartenenti alla categoria catastale "D")</p>	<p>Si applica ad esclusione delle unità immobiliari che sono insediate all'interno degli ambiti di riqualificazione con funzioni non ammesse dalle schede normative di PSC per gli stessi ambiti in vigore al 1° gennaio dell'anno di imposta, per le quali dovrà essere applicata l'aliquota ordinaria, per le seguenti fattispecie:</p> <p>a) per le unità immobiliari, appartenenti alle categorie catastali A10, B, C e D (con esclusione delle categorie C6 e C7), possedute dalle imprese e direttamente utilizzate ai fini dell'esercizio di attività di impresa, a condizione che entro il 30 novembre dell'anno di imposta, l'impresa assuma con <u>contratto a tempo indeterminato</u> almeno una/o lavoratrice/lavoratore, che al 1° gennaio dell'anno di imposta abbia compiuto 50 anni e/o sia neo mamma con almeno 1 figlio di età non superiore a 3 anni; l'agevolazione decorre dal 1° gennaio dell'anno di assunzione e per il relativo anno di imposta.</p> <p>b) per le unità immobiliari, appartenenti alle categorie catastali A10, B, C e D (con esclusione delle categorie C6 e C7), possedute dalle imprese ed utilizzate direttamente ed esclusivamente dal possessore soggetto passivo IMU ai fini dell'esercizio dell'attività di impresa, qualora l'impresa nel corso</p>

dell'anno 2019 abbia usufruito di ammortizzatori sociali e non abbia ridotto il personale; l'agevolazione decorre dal 1° gennaio 2020 e limitatamente all'anno di imposta.

c) per le unità immobiliari, appartenenti alle categorie catastali A10, B, C e D (con esclusione delle categorie C6 e C7) utilizzate, ai fini dell'esercizio di attività di impresa costituita o insediata nell'anno di imposta, sia direttamente dal possessore soggetto passivo IMU sia da soggetti terzi in base a regolare contratto a condizione che il soggetto passivo non sia titolare di diritto di proprietà o di altro diritto reale su altri immobili, appartenenti alle categorie catastali A10, B, C e D (con esclusione delle categorie C6 e C7), situati nello stesso Comune. L'agevolazione si applica dal 1° gennaio dell'anno di imposta in cui ha avuto inizio l'attività o è avvenuto l'insediamento come da attestazione del registro imprese presso la C.C.I.A.A., e limitatamente ai primi tre anni;

d) per le unità immobiliari destinate ad attività commerciale svolta direttamente ed esclusivamente dal possessore soggetto passivo IMU, a condizione che entro il 30 settembre dell'anno di imposta vengano dismessi slot machine o videolottery e simili ed entro lo stesso termine venga effettuata la prescritta comunicazione al Suap comunale; l'agevolazione si applica dal 1° gennaio dell'anno di imposta, e limitatamente ai primi tre anni;

e) per le unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale C1, inutilizzate al 1° gennaio dell'anno di imposta, che entro il 30 settembre del medesimo anno, vengano effettivamente utilizzate per lo svolgimento di attività commerciale di vendita al dettaglio direttamente dal possessore soggetto passivo IMU o da soggetti terzi in base a regolare contratto; l'agevolazione decorre dal 1° gennaio dell'anno di effettivo utilizzo e limitatamente all'anno di imposta.

f) per le unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale C1 che si trovano nel territorio delle frazioni/località Cicogna, Idice-Campana, Pulce Farneto, Castel dè Britti, Ponticella e Trappolone, come individuato, ai fini del presente provvedimento, graficamente nell'allegato A e nominativamente nell'elenco delle vie di cui all'allegato B, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, effettivamente utilizzate al 1° gennaio dell'anno di imposta, per lo svolgimento di attività commerciale di vendita al dettaglio direttamente dal possessore soggetto passivo IMU o da soggetti terzi in base a regolare contratto; l'agevolazione decorre dal 1° gennaio dell'anno di effettivo utilizzo finchè permane tale destinazione.

	<p>La presente aliquota si applica altresì:</p> <p>g) per i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, concessi dal possessore soggetto passivo IMU in uso gratuito per finalità sociali nell'ambito dei patti di collaborazione sottoscritti con il Comune. L'agevolazione si applica dal 1° gennaio dell'anno di imposta qualora la sottoscrizione avvenga entro il 30 novembre del medesimo anno limitatamente alla durata del suddetto patto;</p> <p>h) per i terreni che siano effettivamente destinati alla produzione agricola biologica; l'agevolazione decorre dalla data di inizio di destinazione biologica finché permane tale utilizzo.</p>
<p>7- aliquota ridotta 0,6 per cento</p>	<p>a) per le unità immobiliari ad uso abitativo adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e pertinenze ammesse;</p> <p>b) per una unità immobiliare ad uso abitativo, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, unitamente alle pertinenze ammesse;</p> <p>c) per le unità immobiliari A/1, A/8 e A/9, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;</p> <p>d) ai fabbricati di civile abitazione A/1, A/8 e A/9, destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008 unitamente alle pertinenze ammesse;</p> <p>e) alla casa familiare A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze assegnata al genitore affidatario dei figli a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì ai soli fini dell'applicazione di imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.</p> <p>f) a un unico immobile A/1, A/8 e A/9, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica</p>

	<p>unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica unitamente alle pertinenze ammesse.</p>
8- aliquota agevolata 0,4 per cento	<p>per le unità immobiliari ad uso abitativo locate nell'ambito del progetto denominato "Prima la casa", approvato dalla Giunta Comunale con Delibera n. 224 del 18/12/2015, finalizzato alla pronta emergenza abitativa e all'inclusione sociale, a condizione che il canone di locazione sia inferiore o uguale al canone concordato applicabile in caso di locazione dell'immobile alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori di cui all'art. 2, comma 3, della L. 9 dicembre 1998, n. 431.</p>
9- aliquota agevolata 0,1 per cento	<p>per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, per i quali, ai sensi del comma 750 dell'art. 1, della L. 160/2019.</p>
10- aliquota agevolata 0,1 per cento	<p>per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fino a che permangono tale destinazione e non siano in ogni caso locati, esenti dall'IMU ai sensi dell'art. 1 comma 751 della L. 160/2019</p>
11 - aliquota agevolata 0 per cento della quota comune (con applicazione dello 0,76 per cento riservata allo stato per gli immobili appartenenti alla categoria catastale "D")	<p>Per le unità immobiliari di cui alle categorie catastali ad uso non abitativo appartenenti a soggetti di diritto privato, concesse in locazione con regolare contratto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - esercenti di attività commerciale di vicinato; - esercenti di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande; - esercenti arti o professioni di seguito specificate; - titolari di impianti e/o locali destinati ad attività motoria e/o sportiva (palestre, piscine, sale da ballo ecc.); <p>a condizione che abbiano chiuso i locali per il periodo di sospensione previsto dai DPCM anticovid ed escluse, nell'ambito delle singole tipologie, le specifiche attività non sospese come da elenchi allegati ai DPCM stessi, e che abbiano ripreso l'attività al termine del periodo di sospensione previsto.</p> <p>La misura si applica in caso di locali utilizzati per una delle suddette attività rientranti nelle seguenti tipologie non domestiche TARI, individuate secondo il criterio di prevalenza nonchè in caso di impianti e/o locali destinati ad attività motoria e/o sportiva (palestre, piscine, sale da ballo ecc.):</p>

	<p>00011 : AGENZIE, UFFICI, LABORATORI ANALISI, AMBULATORI MEDICI; 00013 : CARTOLERIE, LIBRERIE, NEGOZI DI BENI DUREVOLI, CALZATURE, FERRAMENTA, ABBIGLIAMENTO; 00015 : NEGOZI ANTIQUARIATO, CAPPELLI, FILATELIA, OMBRELLI, TAPPETI, TENDE E TESSUTI; 00017 : BARBIERE, ESTETISTA, PARRUCCHIERE; 00018 : ATTIVITA' ARTIGIANALI. TIPO BOTTEGHE (ELETTRAUTO, FABBRO, FALEGNAME, IDRAULICO); 00022 : OSTERIE, PIZZERIE, PUBS, RISTORANTI, TRATTORIE, AGRITURISMI. SOLO RISTORAZIONE; 00023 : BIRRERIE, HAMBURGERIE, MENSE, PANINOTECHES, TAVOLE CALDE; 00024 : BAR, CAFFE', PASTICCERIE, GELATERIE; 00027 : FIORI PIANTE, PIZZA AL TAGLIO (quota parte delle attività della categoria sospese);</p> <p>L'applicazione dell'aliquota IMU speciale per la quota Comune, pari a zero, è riconosciuta limitatamente all'anno di imposta 2020 a condizione che i soggetti passivi concedano al conduttore una riduzione del canone locatizio annuo 2020 per un importo pari ad almeno 2 mensilità del canone pattuito contrattualmente e comunque non inferiore all'IMU dovuta per l'anno di imposta 2020 ad aliquota ordinaria.</p> <p>In caso di impianti e/o locali destinati ad attività motoria e/o sportiva (palestre, piscine, sale da ballo ecc.), ferme restando le condizioni sopra stabilite l'agevolazione si applica a condizione che la suddetta riduzione sul canone di locazione sia ulteriore rispetto a quella prevista dall'art. 216 c.3 D.L. 34/2020.</p> <p>Non rientrano nell'agevolazione le attività sospese volontariamente.</p> <p>L'agevolazione si applica secondo le modalità procedurali indicate nel regolamento IMU che si approva con la presente deliberazione e nei limiti di un minore gettito complessivo IMU 2020 pari ad euro 400.000,00.</p>
--	--

<p>Detrazione di Euro 200,00</p>	<p>per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, come definite ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011.</p>
---	---